



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del **CONSIGLIO COMUNALE** N. **31**

Oggetto: **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIVOLETTO E VAL DELLA TORRE PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilatredici, addì TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	NO a.g.
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	NO a.g.
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: **“CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIOVETTO E VAL DELLA TORRE PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: APPROVAZIONE”**.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come integrato dall'art. 23 del D.L. 201/2011 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 5 dello stesso art. 23, e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così recita:

“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

- che ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011, n. 214 e proroga disposta dall'art. 29, comma 11ter, del D.L. 216/2011, convertito in Legge 22.02.2012, n. 14 l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture decorre dall' 1.4.2013;

- che i Comuni di Caselette, Giovoletto e Val della Torre hanno ciascuno una popolazione inferiore a 5000 abitanti e quindi rientrano nell'obbligo legislativo sopracitato di procedere agli appalti per il tramite di una centrale di committenza unica;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che ai su descritti Comuni è parso opportuno stipulare una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali dell'ufficio tecnico del comune capofila, in rapporto al nuovo carico di lavoro, e con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli stessi Comuni;

CONSIDERATO che:

- la gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, compresi i cottimi, senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare;

- sono esclusi dalla gestione associata e restano, pertanto, nella esclusiva competenza di ciascun Comune, i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse, dalla normativa vigente che disciplina la materia, nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli Enti;

- fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo);

VISTO l'allegato schema di **“CONVENZIONE CON TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIOVETTO E VAL DELLA TORRE PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”**, composto da n. 11 articoli e ritenuto, in virtù di quanto sopra descritto, di dover procedere alla sua approvazione;

per quanto sopra esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, lo schema di **“CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIOVETTO E VAL DELLA TORRE PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”**, composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Sindaco della firma della Convenzione;
3. Di inviare copia del presente atto deliberativo ai Comuni di Caselette e Giovoletto.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
li, 23.04.2013

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe ROCCA

Parere in ordine alla regolarità contabile
li, 23.04.2013

F.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Lidia FRIGNANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIVOLETTO E VAL DELLA TORRE PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: APPROVAZIONE" come sopra trascritta.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Sindaco alle ore 22:25 dichiara sciolta la seduta.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CASELETTE, GIOVETTO E VAL DELLA TORRE

PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno duemilatredecim, addì del mese di nel municipio di tra i Comuni di:

Caselette, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del/...../2013, esecutiva ai sensi di legge,

Giovetto, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del/...../2013, esecutiva ai sensi di legge,

Val della Torre, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. _____, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del/...../2013, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO

CHE l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come integrato dall'art. 23 del D.L. 201/2011 con i limiti di applicabilità previsti dal comma 5 dello stesso art. 23, e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così recita:

“ 3-*bis*. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi

Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

CHE ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011, n. 214 e proroga disposta dall'art. 29, comma 11ter, del D.L. 216/2011, convertito in Legge 22.02.2012, n. 14 l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture decorre dall'1.4.2013;

CHE i Comuni di Caselette, Givoletto e Val della Torre hanno ciascuno una popolazione inferiore a 5000 abitanti e quindi rientrano nell'obbligo legislativo sopracitato di procedere agli appalti per il tramite di una centrale di committenza unica;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali dell'ufficio tecnico del comune capofila. in rapporto al nuovo carico di lavoro, con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli stessi Comuni;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – E' istituita la stazione appaltante unica per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture tra i Comuni, in Provincia di Torino, di Caselette, Givoletto e Val della Torre sottoscrittori di questa convenzione.

La stazione appaltante unica, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, è costituita presso il Municipio di

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, compresi i cottimi, senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Sono esclusi dalla gestione associata e restano, pertanto, nella esclusiva competenza di ciascun Comune, i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse, dalla normativa vigente che disciplina la materia, nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli Enti.

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;

- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determinazione a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la stazione riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Art. 3 – Il Comune di, nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- c) nomina la commissione giudicatrice (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*);
- d) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- e) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- f) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. Il Comune di s'impegna, entro giorni dalla ricezione della determinazione a contrarre, ad attivare la procedura di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione, il Comune di rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Art. 4 – Il Servizio ha come Responsabile il Responsabile dell'Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi, oltre che del personale dell'Ente, in

particolare dell'intera area tecnica quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti contabili appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta Comune di assumerà con i comuni che si avvarranno del servizio.

Art. 5 – La gestione del Servizio per ogni singolo Comune è subordinata allo studio di fattibilità che Comune di appronterà sulla base del carico di lavoro attribuite e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio stesso.

Art. 6 – La convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata di tre anni, tacitamente prorogabile per analoghi periodi salvo diversa manifestazione di volontà. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti alla scadenza annuale.

Art. 7 – Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti. Le somme assegnate alla stazione appaltante unica da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali" per commissioni di gara e spese di pubblicità.

Le somme previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici partecipanti, saranno versate direttamente alla stazione appaltante per spese di funzionamento.

La stazione appaltante unica redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli Enti associati.

Art. 8 – Gli associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla stazione appaltante unica e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 9 – La sede della stazione appaltante unica è individuata nei locali della sede del Comune di in Via n. , che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, da finanziare con il fondo di cui all'art. 7.

Art. 10 – La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la stazione appaltante unica e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. 11 – Tale convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori.

Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso al Comune di

Gli Enti che la sottoscrivono rinunciano espressamente alla facoltà di attivare procedure negoziate per l'appalto di lavori o forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a quelli disciplinati con la presente convenzione.

La presente convenzione consta di n. pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Caselette _____

Il Sindaco del Comune di Givoletto _____

Il Sindaco del Comune di Val della Torre _____

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03.05.2013.

VAL DELLA TORRE li, 03.05.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Dr. Giuseppe ROCCA**

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 03.05.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giuseppe ROCCA